# *Sapere per saper fare. L'attività del gruppo di lavoro sulla formazione dei professionisti addetti agli archivi ecclesiastici nell'ambito dell'Osservatorio CEI/MiBACT*

Stefania **Piersanti**, Direzione Generale Archivi

Scopo di questo intervento è quello di illustrare i risultati fin qui raggiunti dal tavolo di lavoro congiunto C.E.I./MiBACT, dedicato alla formazione professionale, attivato nell'ambito dell'*Osservatorio Centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica*.

In occasione dell'ultima riunione, svoltasi il 20 luglio 2016, si è infatti convenuto sull'opportunità di attivare una serie di tavoli tecnici a livello centrale, aventi ad oggetto aspetti ritenuti strategici per i diversi settori dei beni culturali, con l'obiettivo di fornire direttive condivise ai soggetti operanti sul territorio. Tra le tematiche proposte, si è condivisa quella relativa "*all'individuazione di percorsi di formazione e qualificazione continua del personale archivistico e bibliotecario*", il cui gruppo di lavoro ha avviato le attività nel maggio di quest'anno.

Il gruppo di lavoro è composto, per parte ministeriale, dalla sottoscritta, dal dott. Luca Bellingeri, direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, e dal dott. Paolo D'Angelo, rispettivamente designati dalla Direzione generale Archivi, dalla Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali e dalla Direzione generale Educazione e Ricerca. Per parte C.E.I. partecipano ai lavori Don Valerio Pennasso e la dott.ssa Francesca Maria D'Agnelli, rispettivamente direttore e responsabile dei progetti di censimento, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'*Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto*.

L'attività del gruppo, che è ancora in corso[1], se da un lato si inserisce nel contesto degli accordi di collaborazione tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Conferenza

[1] Finora sono stati effettuati quattro incontri: tre per il tavolo congiunto (29 maggio, 3 luglio e 23 ottobre) e uno (5 giugno) tra i rappresentati MiBACT e la dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli, presso la Direzione generale Educazione e Ricerca.

Episcopale Italiana in materia di tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, dall'altro è anche assolutamente attuale e coerente con il più ampio dibattito che, in particolare negli ultimi anni, ha visto crescere l'attenzione sulle tematiche della formazione professionale, quale presupposto indispensabile per operare sui beni culturali e che, in linea con il contesto europeo, si è tradotto nell'introduzione di importanti novità a livello normativo, andando nella duplice direzione di garantire la qualità dei servizi offerti e la professionalità degli operatori, attraverso la precisazione di *standard* di preparazione e competenza certi e definiti.

Doverosamente, nel ribadire che questo lavoro riguarda archivi e biblioteche, tuttavia mi scuseranno i colleghi se mi è capitato, nel corso dell'elaborazione che segue, di soffermarmi più facilmente sui primi, che conosco meglio e che, in fondo, sono il tema del Convegno di oggi.

**Contesto istituzionale e normativo**

Al fine di comprendere meglio le ragioni e i presupposti del lavoro che oggi cercherò di illustrarvi, non mi sembra superfluo accennare al fatto che l'attuale normativa in materia di beni culturali ecclesiastici è frutto di una lunga evoluzione storica, che sarebbe estremamente interessante ripercorrere, almeno nelle sue tappe più significative, ma che in questa occasione è davvero arduo sintetizzare[2]. Mi limiterò quindi ad inquadrare il nostro discorso entro la cornice dei provvedimenti che più direttamente riguardano le tematiche di nostro interesse, con una sola, brevissima premessa per ricordare che l'*Osservatorio Centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica* è l'organo, composto in modo paritetico da rappresentanti del Ministero dei beni culturali e della C.E.I., istituito ai sensi dell'art. 7 dell'Intesa tra Ministero dei beni culturali e Conferenza Episcopale Italiana, stipulata il 13 settembre 1996[3], con il compito di

[2] Una efficace sintesi storico-normativa è il volume di G. Lopresti, *Diritto dei Beni Culturali d'interesse religioso. Storia e Legislazione*, Pontificia Facoltà di Teologia dell'Italia Meridionale, Istituto Superiore di Scienze Religiose "San Pietro" – Caserta, Quaderni, 6, Edizioni Saletta dell'Uva, 2014.

[3] D.P.R. 26 settembre 1996 n. 571 "*Esecuzione dell'Intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche".*

"*verificare con continuità l'attuazione delle forme di collaborazione previste* (…), *di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti*". Il principio di collaborazione in materia di tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti agli enti e alle istituzioni ecclesiastiche, e l'Intesa quale strumento per la sua realizzazione, sono stati introdotti dall'articolo 12 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense firmato il 18 febbraio 1984[4], oggi espressamente richiamato, tra le Disposizioni generali, nel *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, all'articolo 9, dedicato, appunto, ai beni culturali di interesse religioso. L'articolo 12 dell'Accordo precisa infatti che la Santa Sede e la Repubblica italiana "*collaborano*" in materia di tutela del patrimonio culturale, "*concordano*" le opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali di interesse religioso, al fine di "*armonizzare*" l'applicazione della legge italiana e le esigenze di carattere religioso di cui questi beni sono implicitamente portatori, e conclude: "*La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti*"[5].

L'Intesa del 1996 costituisce il primo atto di questo percorso[6] che, per quanto qui ci interessa più da vicino, include quella stipulata il 18 aprile 2000[7], nella quale si fissano i principi

[4] Legge del 25 marzo 1985, n. 121 "*Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*".

[5] Rispetto al precedente Concordato del 1929 che, pur riconoscendo e garantendo le esigenze di culto della Chiesa, escludeva la tutela dei beni culturali dalle materie oggetto di collaborazione tra le parti e alla luce della nuova Costituzione repubblicana, l'approdo all'art. 12 dell'Accordo può dirsi il risultato del progressivo riconoscimento che i beni culturali di interesse religioso costituiscono una componente molto significativa, quantitativamente e qualitativamente di quel "patrimonio storico e artistico della Nazione" che va tutelato ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione; allo stesso tempo si da atto che su tali beni converge un duplice interesse (culturale e religioso/cultuale) ed un duplice concorso di competenze (dello Stato in quanto beni culturali, della Chiesa in quanto espressione della propria missione pastorale), che è necessario armonizzare attraverso accordi tra Stato e Chiesa.

[6] L'Intesa del 1996 è stata successivamente integrata e sostituita da quella stipulata il 26 gennaio 2005, resa esecutiva con D.P.R. 78/2005. Numerosi anche gli accordi e le convenzioni stipulate con il MiBACT. Un elenco completo è raggiungibile al seguente link: http://bce.chiesacattolica.it/category/documenti/intese-mibact/

[7] D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189 "*Esecuzione dell'Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche*".

generali[8] e le modalità operative della collaborazione in materia di archivi e biblioteche ecclesiastiche, attraverso l'indicazione degli interventi di competenza del Ministero, della Chiesa cattolica e quelli da effettuarsi in collaborazione tra le due parti. Nel testo sono inoltre presenti specifici riferimenti al tema della formazione: tra gli impegni dell'autorità ecclesiastica infatti c'è quello di dotare archivi e biblioteche storiche di personale qualificato; per quanto riguarda gli archivi, tra gli "Interventi dello Stato" (articolo 3), il Ministero si impegna a fornire, tramite le proprie Soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari per la formazione del personale; si stabilisce che gli archivisti ecclesiastici possano essere ammessi in soprannumero alle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato e che, attraverso particolari accordi, possano essere attivati, presso le medesime Scuole, corsi specifici destinati agli archivisti ecclesiastici in collaborazione tra l'amministrazione archivistica e la C.E.I.; per le biblioteche, tra gli "Interventi in collaborazione" (articolo 8), le parti si impegnano a promuovere attività di formazione e corsi di aggiornamento, anche in coordinamento con altri enti. Il riconoscimento della necessità di dotare archivi e biblioteche storiche di personale qualificato è tra l'altro in qualche modo implicito fin dal titolo del testo che individua le finalità dell'atto, ossia la "conservazione" e la "consultazione", il cui raggiungimento comporta il concorso di una serie di attività complesse che richiedono la presenza di addetti con specifici requisiti di formazione e competenza; significativa è, in ambito archivistico, la definizione dell'attività di inventariazione: "*fondamento conoscitivo di ogni elaborazione scientifica e di ogni intervento di tutela*".

[8] *Per gli archivi si stabilisce che siano da considerarsi di interesse storico gli archivi in cui siano conservati documenti anteriori ai settanta anni e quelli dichiarati di interesse storico particolarmente importante ai sensi della normativa vigente* (articolo 1, comma 1). *Per le biblioteche sono da considerarsi beni librari di interesse storico i manoscritti, a stampa e sul altri supporti anteriori ai cinquanta anni* (articolo 5, commi 1, 2).

D'altro canto già la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, in due lettere circolari aventi ad oggetto archivi e biblioteche ecclesiastici[9], nel sottolineare il particolare ruolo che la Chiesa attribuisce ai beni culturali ecclesiastici, definiti "*beni pastorali*" e "*strumenti per una illuminata azione pastorale*", e nel confermare, in anticipo rispetto all'Intesa del 2000, la necessità che questo immenso patrimonio sia correttamente conservato e che ne sia favorita la fruizione, pone all'attenzione anche l'esigenza di affidarne le cure a professionisti qualificati e "*particolarmente competenti*".

Negli stessi anni, in ambito archivistico, l'Assemblea generale del Consiglio Internazionale degli Archivi varava il *Codice internazionale di deontologia degli archivisti*, approvato a Pechino il 16 settembre 1996, che, all'articolo 9, individua nell'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze e nello sviluppo delle competenze professionali una responsabilità "morale" dell'archivista, non solo riguardo al proprio lavoro ma anche di quello di coloro che eventualmente si trovasse a sovrintendere o formare; la Seconda Conferenza nazionale degli archivi, tenutasi a Bologna il 19-21 novembre 2009, dedica un'apposita sessione al tema della formazione dalla quale scaturiscono riflessioni e proposte operative finalizzate al rinnovamento dei processi formativi, tra cui una proposta di riforma delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato[10]; la Dichiarazione Universale sugli Archivi, approvata a Oslo dall'Assemblea generale del Consiglio Internazionale degli Archivi il 17 settembre 2010, sottolinea il "*ruolo degli archivisti quali professionisti, dotati di formazione specifica, iniziale e continua*".

[9] Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici*, Città del Vaticano 2 febbraio 1997; *Idem*, *Le biblioteche ecclesiastiche nella missione della Chiesa*, Città del Vaticano, 19 marzo 1994.

[10] La proposta di riforma presentata dal Comitato tecnico-scientifico per gli archivi si inserisce nel contesto europeo della formazione che ha adottato i principi di Bologna, ossia quel processo che a partire dal 1999, ha promosso un rinnovamento dei percorsi formativi universitari, concordato dagli Stati europei, che prevede l'adozione di misure che favoriscano la mobilità di docenti e studenti e che l'Italia ha recepito con le due riforme universitarie del 1999 e del 2004. Nel 2012 lo schema di nuovo regolamento delle Scuole di archivistica degli Archivi di Stato, elaborato dall'Amministrazione archivistica con la collaborazione di docenti universitari e dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, è stato trasmesso all'Ufficio di Gabinetto del Ministro. Nel 2016 un nuovo gruppo di lavoro ha avviato la revisione del documento anche sulla base delle novità normative intervenute.

L'importanza della formazione, la necessità di definire in modo chiaro la "professione", ossia cos'è e cosa fa un archivista (e un bibliotecario!), e, conseguentemente l'esigenza di individuare percorsi, metodi e contenuti formativi all'altezza dei compiti, vecchi e nuovi, che gli archivisti si trovano a dover affrontare, si è dunque affermata con sempre maggiore forza nel dibattito degli addetti ai lavori, sia a livello nazionale che internazionale, tanto più se il contesto in cui devono operare è quello dei beni culturali. La novità, negli anni più recenti, è che questo ampio dibattito si è concretamente tradotto in interventi normativi.

Possiamo partire dalla Legge n. 4/2013[11] che regolamenta le cosiddette professioni non ordinistiche e che risponde sia al principio della liberalizzazione delle professioni sia all'esigenza garantire qualità professionale ai fruitori di servizi, attribuendo, tra l'altro, precise responsabilità alle associazioni professionali in cui i prestatori sono eventualmente organizzati e ponendo l'accento sulla valorizzazione delle competenze, sul rispetto delle regole deontologiche, sulla formazione permanente, sui requisiti culturali e sull'aggiornamento permanente. Il passaggio successivo, e per noi ancora più significativo in quanto rappresenta il primo riconoscimento legislativo delle professioni dei beni culturali, nel nostro caso, di archivista e di bibliotecario, è stata la Legge n. 110/2014[12] di modifica al *Codice dei beni culturali e del paesaggio* che introduce l'articolo 9-bis, relativo ai "*Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali*" (articolo 1) prevedendo che gli interventi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione, fruizione dei beni culturali siano affidati a professionisti, tra cui archivisti e bibliotecari, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale; la legge prevede inoltre l'istituzione, presso il Ministero dei beni culturali di "*Elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali*" (articolo 2) ai quali si potranno iscrivere professionisti in possesso di specifici requisiti, stabiliti dal Ministero in collaborazione con altri soggetti (Ministero

[11] Legge 14 gennaio 2013, n. 4. "*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*"
[12] Legge 22 luglio 2014, n. 110. "*Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti*"

dell'Istruzione, Conferenza Stato-Regioni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, associazioni professionali), in conformità con la normativa europea.

Questo importante intervento normativo segue di poco la pubblicazione, il 3 luglio 2014, delle norme UNI 11535 e UNI 11536, relative, rispettivamente, alle professioni di bibliotecario e di archivista[13] che definiscono i requisiti di "*conoscenza, abilità e competenza tecnico-culturale*" per lo svolgimento dell'attività professionale, in coerenza con il Quadro europeo delle qualifiche (EQF)[14]. In sostanza la norma definisce la professione individuandone i compiti fondamentali, articolati in funzioni a loro volta articolati in attività, e i requisiti di *conoscenza* (risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento), *abilità* (capacità di applicare conoscenze e di portare a termine compiti e di risolvere problemi) e *competenza* (comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali in contesti di lavoro o di studio) necessari per svolgerle[15].

Un'altra novità, tutta interna al Ministero dei beni culturali ma che pure si inserisce, anche cronologicamente, in questo contesto è il nuovo Regolamento ministeriale[16] che istituisce la Direzione generale Educazione e Ricerca con il compito di coordinare, elaborare, valutare i programmi di educazione, formazione e ricerca. Tra le competenze della nuova Direzione figurano l'autorizzazione e la valutazione delle iniziative di formazione svolte da soggetti pubblici e privati che prevedano la collaborazione degli uffici ministeriali, la promozione di iniziative formative e di

[13] UNI 11535:2014. *Qualificazione delle professioni per il trattamento dei dati e dei documenti. Figura professionale del bibliotecario. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza*. UNI 11536:2014. *Qualificazione delle professioni per il trattamento dei dati e dei documenti. Figura professionale dell'archivista. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.*

[14] European Qualification Framework. Raccomandazione 2008/C11/01 del Parlamento e del Consiglio. l'EQF fornisce un quadro di riferimento comune, impostato su tre descrittori (conoscenza, abilità, competenze), attraverso il quale è possibile collegare i sistemi di qualificazione dei diversi Paesi europei, avendo come punto di riferimento i risultati dell'apprendimento, ossia cosa il professionista conosce, comprende e sa fare.

[15] Per un approfondimento sull'argomento è utile la lettura dell'articolo a cura di P. Manoni, G. Merola, F. Cancedda, G. Michetti, *Bibliotecario e archivista nelle norme UNI 11535:2014 e UNI 11536:2014*, in Quaderno sui profili professionali, AIB Studi – Rivista di biblioteconomia e scienze dell'informazione, V. 55, n. 1 (2015), gennaio-aprile.

[16] D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 *Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 6 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 convertito, con modificazioni, nella Legge 23 giugno 2014, n. 89*

ricerca in materia di beni culturali, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dall'articolo 9-bis del Codice. In qualità di Ufficio competente la Direzione generale Educazione e Ricerca, dando attuazione alle previsioni della Legge 110/2014 relative all'istituzione degli elenchi nazionali, ha avviato, in collaborazione con le Direzione generali di settore, l'elaborazione di due documenti relativi alle figure professionali di archivista e di bibliotecario[17], dei quali attualmente si sta ancora perfezionando l'iter istruttorio e normativo, per cui, in questa sede, non se ne possono illustrare i particolari ma darne solo qualche indicazione. I documenti, prendendo come punti di riferimento le norme UNI e il Quadro europeo delle qualifiche, definiscono i parametri di riferimento per l'iscrizione dei professionisti agli elenchi nazionali, e sono strutturati mediante l'articolazione della qualifica in fasce, che riflettono i diversi gradi di responsabilità e specializzazione coerenti coi livelli EQF, per ognuna delle quali sono individuate le attività caratterizzanti, i relativi requisiti di conoscenze, abilità e competenza nonché i corrispondenti requisiti di accesso.

Questo dunque il quadro all'interno del quale si inserisce il lavoro del nostro gruppo.

***Work in progress…***

Come ho già accennato, il nostro lavoro non è ancora giunto a conclusione[18], quindi non vi potrò comunicare risultati definitivi, che in ogni caso andranno presentati nelle sedi istituzionali, tuttavia abbiamo ritenuto utile rendervi partecipi di questa attività, proprio in considerazione del significato che essa assume nel panorama che vi ho appena descritto.

A livello operativo, nel corso degli incontri effettuati, si è cercato anzitutto di definire gli obiettivi formativi, in rapporto ai quali, successivamente, identificare strumenti e modalità di attuazione, valutando, contemporaneamente, opportunità ed eventuali criticità.

[17] MiBACT, *Figura professionale dell'archivista. Attività caratterizzanti e requisiti di conoscenze, abilità e competenze*; *Figura professionale del bibliotecario*. *Attività caratterizzanti e requisiti di conoscenze, abilità e competenze*.
[18] Si auspica di poter presentare i risultati definitivi in occasione della prossima riunione dell'*Osservatorio*, nel 2018.

Riguardo agli obiettivi formativi si è deciso di individuare tre possibili aree di intervento: la definizione dei requisiti professionali minimi necessari per operare in archivi e biblioteche ecclesiastiche, di quelli più specialistici, e infine di forme e modalità di aggiornamento costante.

Anzitutto si è tenuto conto della necessità di inquadrare il profilo del professionista nel contesto specifico degli Istituti ecclesiastici nei quali si troverà ad operare, anche in ragione del particolare significato che archivi e biblioteche rivestono per la comunità ecclesiale, così come delineato nelle due Circolari della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, al quale si chiedono non solo precise competenze, ma anche consapevolezza e capacità di farsi interprete di tale particolare significato. Dal punto di vista più propriamente tecnico-scientifico il riferimento obbligato sono stati ovviamente il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), le norme UNI 11536 e UNI 11535 e soprattutto, mutuati da queste ultime, i due documenti elaborati dalla Direzione generale Educazione e Ricerca relativi alle figure professionali di archivista e di bibliotecario, i cui contenuti saranno assunti come riferimento privilegiato per la definizione dei profili e l'individuazione dei relativi requisiti formativi di accesso. Si è inoltre ritenuto utile anche un coinvolgimento delle Associazioni professionali di settore, civili ed ecclesiastiche (Associazione Italiana Biblioteche, Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani, Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Associazione Archivisti Ecclesiastici) che potrebbero fornire un contributo in termini di proposte, osservazioni e suggerimenti ma avere anche un ruolo attivo, in quanto essi stessi erogatori di formazione.

Sul fronte delle opportunità formative, si è effettuata una mappatura di quelle attualmente disponibili, a livello nazionale e territoriale, istituzionali e non, offerte da diversi soggetti e con diversi livelli di specializzazione: corsi di laurea, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e master offerti dal sistema universitario; corsi biennali delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato e analoghi corsi biennali o annuali della Scuola Vaticana, che rappresentano l'offerta formativa "strutturata", di base e/o specialistica, caratterizzata da percorsi

tendenzialmente più uniformi ma diversamente distribuite sul territorio. A questi si possono aggiungere l'attività didattica svolta dalle Soprintendenze archivistiche territoriali e dalle associazioni professionali di categoria, prevalentemente di carattere specialistico che, se da un lato hanno il vantaggio di essere sufficientemente distribuite sul territorio, dall'altro non hanno spesso carattere di continuità temporale e di uniformità di contenuti. Questa breve ricognizione ha consentito di avviare una riflessione sulla effettiva capacità di questo sistema di rispondere efficacemente alle esigenze che si esprimerebbero dal territorio, in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento costante. Altro elemento che si è voluto tenere presente è l'attenzione alla realtà concreta degli Istituti, in termini di disponibilità umane e materiali, da cui dipendono la possibilità di avvalersi di personale esterno, per il cui reclutamento si terranno presenti i requisiti individuati, oppure la necessità di "riqualificare" quello interno, laddove quest'ultimo non fosse in possesso di formazione specifica, che si potrà avvalere dei piani formativi messi in atto.

A seguito di questa serie di valutazioni si è potuto passare all'elaborazione di una proposta mirata ad individuare forme concrete di attuazione, con l'obiettivo di dare vita ad una "rete" della formazione, che preveda, da un lato, un livello centrale con compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento, in capo ai referenti nazionali (Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto e Direzione generale Educazione e Ricerca, in collaborazione con le Direzioni generali di settore), in particolare per quanto riguarda l'erogazione di formazione specialistica; dall'altro l'individuazione di referenti territoriali a livello regionale, con funzioni di raccordo con i referenti nazionali, di raccolta delle esigenze specifiche provenienti dal territorio che, una volta tradotte in proposte formative potranno essere sottoposte al livello centrale e, per quanto riguarda l'attività relativa all'aggiornamento costante, di vera e propria gestione dell'intero iter (proposta, organizzazione, erogazione), sempre con il coordinamento del livello centrale. Tale modello potrà essere strutturato mediante l'attivazione tavoli congiunti territoriali, cui partecipino i referenti istituzionali di parte ecclesiastica e di parte civile, e dove potranno essere invitati anche

rappresentanti delle associazioni di categoria. Una volta che la proposta sarà stata messa a punto si prevede di metterla all'attenzione della Direzione generale Educazione e Ricerca, in qualità di referente istituzionale per il MiBACT, per la definizione di un Accordo specifico.

Mi permetto di concludere affermando, forse senza modestia, che il lavoro che stiamo portando avanti è di particolare rilevanza, perché penso che siamo tutti d'accordo nel ritenere che archivi e biblioteche ecclesiastiche siano luoghi di straordinaria ricchezza per tutta la comunità, non solo ecclesiale, e va dato atto all'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto di aver colto questa opportunità con convinzione e con la consapevolezza che un servizio di qualità aggiunga ulteriore valore a quello già unanimemente riconosciuto, e ritengo che anche il Convegno di oggi ne sia la dimostrazione.